



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

Prot. n. **M\_D GMIL IV 11 4 0086008**



**28/02/2011**

Roma,  
PDC: Col. Giovanni SANTORELLI  
tel. 50440 (06517050440)  
e-mail: r4d11s0@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.//.

**OGGETTO:** Pagamento al personale militare del compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata durante il periodo di aspettativa per infermità cui consegue, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato)

^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seguito:

- a. f.n. DGPM/IV/12^/066898/40 in data 25 maggio 2000;
- b. f.n. M\_D GMIL/II/6/1/0266842 in data 25 maggio 2010;
- c. f.n. M\_D GMIL/IV/11/4/0403686 in data 13 settembre 2010.

^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. L'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 prevede, in materia di retribuzione di licenza ordinaria non fruita, che: "al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità".
2. In merito si era posta la questione di determinare i giorni di licenza ordinaria da monetizzare con particolare riferimento ai periodi di aspettativa per infermità ai quali consegue la cessazione dal servizio. Come è noto, questa Direzione generale con il foglio a seguito in b. aveva precisato che: "non matura, invece, il diritto al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria durante l'aspettativa per malattia il personale militare che, mentre era in tale posizione, sia cessato dal servizio senza esservi più rientrato"; la soluzione applicativa era discesa da varie decisioni giurisprudenziali che avevano statuito l'impossibilità di monetizzare il periodo di aspettativa per infermità nei casi di cessazione dal servizio.
3. In presenza di sentenze non univoche sulla materia, il Presidente del Consiglio di Stato ha successivamente deferito l'esame della questione ad una apposita commissione speciale che, in data 4 ottobre 2010, ha risolto la controversia interpretativa ritenendo di seguire l'orientamento: "di riconoscere il diritto del dipendente lavoratore alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita senza soluzione di continuità la dispensa dal servizio; ciò in quanto va condivisa la riflessione di fondo sostenuta nella menzionata recente giurisprudenza per cui, se la non imputabilità al dipendente del man-

./.

cato svolgimento dell'attività di servizio è alla base del riconoscimento del diritto alle ferie (non effettivamente godute), la monetizzabilità di tale periodo deve essere sempre riconosciuta in ipotesi, quale quella di specie, non riconducibili alla volontà delle parti (dipendente e datore di lavoro), ma oggettivamente connesse al rapporto di servizio, trattandosi tra l'altro di ipotesi qualitativamente del tutto assimilabili alle documentate esigenze di servizio”.

4. Tutto ciò considerato, al fine di uniformare l'azione amministrativa al nuovo mutato quadro giurisprudenziale, bisognerà riconoscere il pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita comprendendo anche il periodo di aspettativa per infermità cui segua, senza soluzione di continuità, la cessazione dal servizio.
5. Relativamente ai casi pregressi sarà necessario porre in essere le seguenti azioni:
  - effettuare la liquidazione del compenso in discussione nei confronti del personale che risulti ricorrente per tale materia; ciò al fine di far cessare la materia del contendere con compensazione delle spese;
  - rivedere le posizioni di tutto il personale amministrato, cessato dal servizio senza soluzione di continuità dopo il periodo di aspettativa per infermità, tenendo conto della prescrizione quinquennale del diritto;
  - non effettuare alcuna riliquidazione del compenso in presenza di sentenze favorevoli all'amministrazione, già passate in giudicato;
  - provvedere al pagamento del compenso anche al personale militare che sia stato giudicato non idoneo al servizio militare e sia transitato all'impiego civile (comma 4, articolo 11 del D.P.R. n. 171/07). La licenza ordinaria da monetizzare, nelle ipotesi previste, dovrà essere rapportata al periodo di aspettativa per infermità che precede la non idoneità al servizio militare, ma non anche al successivo periodo trascorso in attesa del transito nelle aree funzionali dei dipendenti civili dell'amministrazione della difesa. Infatti tale speciale aspettativa riveste un carattere eminentemente tecnico, strettamente legato al tempo necessario per il perfezionamento della procedura di transito e non è riconducibile alla tipologia “per motivi di salute”.
6. Circa le modalità di pagamento, nel richiamare la circolare a seguito in a. si ribadisce che, ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli emolumenti spettanti aventi natura fissa e continuativa, in relazione al grado ed all'anzianità posseduta. Il totale che scaturisce dal predetto computo dovrà essere suddiviso in trentesimi e moltiplicato per i giorni di licenza ordinaria da retribuire.
7. Gli Enti/Comandi in indirizzo sono invitati ad estendere il contenuto della presente a tutti i Reparti/Uffici dipendenti, per una capillare diffusione ed una puntuale applicazione.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dirig. BERARDINELLI dr. Concezio)

